



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CODICE DEI COMPORTAMENTI NELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA ISPIRATI AD ETICA PUBBLICA

Preambolo

L'Università degli Studi di Messina

- al fine di un ottimale esercizio della sua missione di formare, diffondere e trasmettere alle generazioni future il sapere scientifico;
- consapevole delle responsabilità su di sé gravanti nei riguardi della società, in ogni sua parte ed espressione ma specialmente nei riguardi dei giovani che ad essa si affidano per la maturazione del loro percorso culturale ed in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- volendo rendere testimonianza degli sforzi che quotidianamente compie, in ciascuna delle componenti in cui si articola e che fanno della istituzione universitaria una comunità operosa e solidale, sia al proprio interno che verso l'esterno, offrendo un servizio ispirato a canoni di trasparenza, correttezza, efficienza, imparzialità e volto a concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
- richiamandosi e in tutto conformandosi ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, espressivi di un'etica pubblica in cui l'intera collettività si riconosce ed identifica e dalla quale trae alimento ed ispirazione per rigenerarsi ininterrottamente al proprio interno;
- assumendo, in particolare, quale base portante del proprio agire i valori dell'assoluto rispetto della dignità della persona umana; del riconoscimento dei diritti inviolabili e dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; dell'eguaglianza tra quanti operano in seno alla comunità universitaria, senza distinzione alcuna in base alla natura dell'attività svolta, al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza, alla religione, alle condizioni personali e sociali o a qualsivoglia altro titolo; della salvaguardia delle minoranze di ogni fatta (religiose, politiche, linguistiche o di qualsivoglia altra natura)

chiede a quanti operano al proprio interno di conformare scrupolosamente i loro comportamenti alle seguenti regole di condotta rispondenti ad etica.

Art. 1

Principi ispiratori e destinatari

Tutti i componenti la comunità universitaria, docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità, solidarietà, antepoendo il superiore interesse della comunità stessa a quello individuale e personale, e si impegnano a restare fedeli, in ogni circostanza, alla comunità universitaria ed ai valori che ne giustificano la istituzione e danno senso al suo quotidiano operare.

Per docenti, ai fini e per gli effetti del presente codice, si intendono i professori, strutturati e non, gli assistenti ordinari, i ricercatori, nonché quanti a qualsivoglia titolo collaborano con questi nello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Per personale tecnico-amministrativo si intendono i dirigenti, i dipendenti amministrativi in genere, i collaboratori linguistici e quanti a qualsivoglia titolo svolgono attività di supporto e di servizio nei riguardi della didattica e della ricerca.

Per studenti si intendono quanti risultano iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca o abbiano titolo, di qualsivoglia genere, che li abilita a frequentare i corsi universitari.

Ai fini e per gli effetti del presente Codice, ogni qual volta quest'ultimo intenda riferirsi a tutti o alcuni indifferentemente dei soggetti sopra indicati, è utilizzato il termine operatore.

Art. 2

Divieto di discriminazioni

È fatto divieto ad ogni operatore di tenere comportamenti vessatori nei riguardi di altri componenti la comunità universitaria ovvero di soggetti esterni coi quali entri a contatto a motivo dell'attività stessa, nonché di far luogo a discriminazioni di sorta nel corso della propria attività, specificamente in ragione della diversità di genere, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, aspetto fisico, colore della pelle, lingua, origini etniche, cittadinanza, età. Al fine della piena realizzazione del principio di non discriminazione possono essere adottate misure positive volte ad evitare ovvero compensare svantaggi correlati alle condizioni suddette.

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di tali pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui tra i soggetti intercorra un rapporto di collaborazione istituzionale, quale quello che si ha tra professori e ricercatori, ovvero di dipendenza, quale quello che può aversi in seno al personale tecnico-amministrativo.

Art. 3

Comportamenti in disprezzo di criteri di valutazione fondati sul merito

Il merito individuale costituisce esclusivo titolo di valutazione in ogni momento e sede di svolgimento delle attività istituzionali della comunità universitaria.

Ogni operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo, è tenuto ad astenersi dal porre in essere qualsivoglia pratica o iniziativa volta a procurare ingiustificati vantaggi a persone alle quali risulti legato da vincoli di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Alle iniziative o pratiche suddette sono assimilate, per natura ed effetti, quelle che si hanno laddove i beneficiari delle stesse siano collaboratori dell'operatore o altri soggetti a questo legati da rapporti personali tali da influenzarne l'operato e distoglierlo dalla scrupolosa osservanza dei principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità.

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione delle pratiche di cui al precedente comma la circostanza per cui le stesse sono indirizzate a determinare

l'accesso nei ruoli universitari ovvero a corsi di dottorato, master, scuole di specializzazione o, ancora, il conseguimento di assegni di ricerca o l'ottenimento di borse di studio e similari; a provocare indebite interferenze nello svolgimento di prove concorsuali in genere; a produrre l'effetto di una promozione di grado ovvero dell'assunzione di una diversa e più vantaggiosa qualifica, e, in genere, a recare ingiustificati benefici o privilegi, in disprezzo del merito, nonché dei principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità.

In occasione dell'adozione di delibere da parte degli organi di governo dell'Università, nonché dei Consigli di corso di laurea, di Facoltà, di Dipartimento o di altri organi collegiali, aventi ad oggetto istanze presentate da soggetti che siano legati ad uno o più operatori dell'Università dai rapporti di cui al secondo comma del presente articolo, specie laddove volte all'inquadramento nei ruoli universitari ovvero al conferimento di incarichi d'insegnamento o al riconoscimento di titoli sotto qualsiasi forma, si farà luogo ad una severa valutazione delle istanze stesse, in relazione al *curriculum* posseduto dagli istanti ed ai titoli in genere da essi esibiti. La valutazione stessa, dovrà essere dettagliatamente ed ampiamente motivata, con specifico ed espresso riferimento ad oggettive ed indeclinabili esigenze di ordine didattico e scientifico, giustificative del provvedimento adottato.

Una speciale attenzione sarà prestata con riguardo al caso in cui l'istanza si riferisca a disciplina del medesimo settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'operatore, nonché al caso in cui l'istanza sia presentata alla medesima struttura cui appartiene l'operatore stesso. La struttura deliberante curerà, comunque, di evitare di far luogo a discriminazioni alla rovescia, in violazione dei canoni di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità.

Si considera, inoltre, condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di comportamenti in disprezzo del merito l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di pratiche in genere volte a favorire, in occasione dello svolgimento delle prove di esame, studenti legati all'operatore dai rapporti indicati al secondo comma del presente articolo, pur laddove l'operatore stesso non sia componente della Commissione esaminatrice.

Gli operatori destinatari di segnalazioni aventi lo scopo di provocare gli indebiti vantaggi o benefici, di cui al presente articolo, sono tenuti a respingerle con fermezza, richiamandosi al presente codice.

Art. 4

Trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione

L'organizzazione e l'esercizio delle attività amministrative si ispirano al principio di legalità, nonché ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità e si conformano ai principi di partecipazione alla definizione degli obiettivi, valorizzazione delle competenze e del merito, ottimale utilizzo delle risorse umane, strumentali e materiali ed il benessere organizzativo.

Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti a leale cooperazione nei riguardi dei colleghi d'ufficio e del personale in genere, nonché ad operosità, correttezza, efficienza, spirito di servizio, specie nei rapporti con gli studenti.

Gli operatori sono altresì tenuti a prestare scrupoloso ossequio al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con decreto del Ministro della funzione pubblica del 28 novembre 2000, ove sono enunciati i principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell'adempimento delle prestazioni lavorative, ma anche con riguardo alle condotte da mantenere nella vita sociale.

Art. 5

Abuso di potere, fastidi e molestie di carattere sessuale

È fatto divieto agli operatori appartenenti al corpo docente o al personale tecnico-amministrativo di avvalersi dei poteri o dell'autorevolezza riconducibili al proprio ruolo allo scopo di svolgere attività di *mobbing* e, in genere, di esercitare indebite pressioni o influenze nei riguardi di altri operatori, specie se collaboratori o studenti.

È fermamente condannata ogni forma di fastidio o molestia di carattere sessuale, l'accertamento della quale espone, oltre che a sanzione disciplinare, ad ulteriore responsabilità da far valere in sede giudiziale.

Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di tali pratiche la circostanza per cui le stesse sono poste in essere nei riguardi di collaboratori, personale dipendente o studenti, con specifico riguardo al caso di richieste di prestazioni sessuali in cambio di favori o di altri comportamenti comunque non rispondenti a canoni etici ed ai principi di eguaglianza, correttezza ed imparzialità.

Si fa richiamo all'osservanza del Codice di comportamento a tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e di studio, ove è garantito il diritto inviolabile di quanti studiano e, a qualsiasi titolo, lavorano nell'Università degli Studi di Messina ad essere trattati con dignità e rispetto ed, in particolare, ad essere tutelati contro le molestie sessuali.

Nel caso che la Commissione di garanzia, prevista dal presente Codice, venga a conoscenza di fatti, atti o comportamenti non rispettosi del Codice richiamato nel comma precedente, ne informa tempestivamente il Consulente di fiducia da esso previsto per i provvedimenti di competenza.

Art. 6

Doveri di natura didattica dei docenti

Nel pieno rispetto della libertà di scienza e d'insegnamento, garantita dall'art. 33 della Costituzione, i docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche alle quali sono preposti conformandosi alle norme, nazionali e di autonomia, che le riguardano e, in particolare:

- a) a svolgere personalmente le attività stesse;
- b) ad osservare scrupolosamente il calendario e l'orario stabiliti, con particolare riguardo allo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni, delle prove d'esame ed al ricevimento degli studenti;
- c) a seguire con la dovuta attenzione gli studenti in occasione della elaborazione delle tesi di laurea e, in genere, della preparazione dell'esame, offrendo loro le delucidazioni richieste e ogni altro servizio connesso alla funzione docente, in modo da agevolare una matura e critica formazione culturale dei giovani;
- d) a comunicare per tempo i programmi d'insegnamento ed i testi consigliati per lo studio, congrui in rapporto sia all'impegno dello studio stesso alla luce dei crediti formativi per esso previsti e sia all'esigenza che lo studio risulti costantemente aggiornato e volto allo scopo della ottimale formazione culturale dello studente;
- e) a svolgere le prove d'esame in un clima disteso, rispettoso dei tempi richiesti per la maturazione delle risposte da parte degli studenti e per un'adeguata valutazione della preparazione da essi conseguita, in conformità ai canoni di trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- f) ad apprezzare le manifestazioni di dissenso nei riguardi delle tesi da essi enunciate nel corso delle lezioni ed esercitazioni ovvero nel corso delle prove d'esame, sempre che il dissenso stesso sia pacatamente rappresentato ed adeguatamente argomentato da parte degli studenti, siccome espressivo di un processo di rielaborazione critica opportunamente condotto e giunto a maturazione, anche grazie al sostegno ad esso prestato dai docenti stessi.

Una speciale attenzione è prestata agli studenti disabili, a coloro che provengano da Paesi stranieri e, in genere, a quanti necessitano di particolari cure.

In caso di eccezionali e motivate assenze, che non consentano il puntuale esercizio delle attività didattiche, il docente è tenuto a darne tempestiva notizia, oltre che ai responsabili delle strutture presso le quali le attività stesse hanno luogo, agli studenti, ricorrendo alle forme di pubblicità allo scopo predisposte.

In occasione dello svolgimento delle attività didattiche o, comunque, in relazione a queste, è fatto divieto ai docenti di sollecitare prestazioni di favore in cambio di benefici promessi o realizzati in esercizio delle attività stesse, nonché di accettare doni o regalie in genere. È fatta eccezione per i doni ricevuti in occasione di convegni, seminari ed incontri culturali in genere da parte degli organizzatori degli stessi, sempre che i doni stessi non abbiano alcuna incidenza, neppure indiretta, sulle attività sia didattiche che di ricerca svolte dai docenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.

Art. 7

Doveri dei docenti inerenti all'attività di ricerca

Nello svolgimento dell'attività di ricerca, i docenti sono chiamati a rendere testimonianza di dedizione alla ricerca stessa e di fruttuosa operosità, rendendo pubblici e fruibili, da parte della comunità universitaria così come dell'intera collettività, i prodotti della ricerca stessa. I docenti sono, inoltre, sollecitati ad impegnarsi fattivamente nella realizzazione di progetti di ricerca, sia di Ateneo che interuniversitari, offrendo il massimo concorso possibile al progresso materiale e spirituale della comunità universitaria e dell'intera collettività.

In caso di ricerche di gruppo, il coordinatore o responsabile delle stesse curerà di promuovere e valorizzare l'attività svolta dai singoli componenti, rispettandone le personali inclinazioni e stimolandone il libero e costruttivo apporto critico. Laddove si tratti di ricerche delle quali sia possibile il riconoscimento dei contributi offerti dai singoli e questi ultimi lo richiedano, gli apporti individuali dovranno essere resi noti.

È fatto onere ai docenti, sia al momento dell'avvio e della conduzione delle loro ricerche che al momento della loro divulgazione, di valutare i riflessi di ordine etico delle stesse, con specifico riguardo all'indefettibile rispetto della dignità della persona umana.

Nell'adempimento dei doveri connessi all'attività di ricerca, gli operatori si atterranno alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio. In ogni caso, i docenti cureranno di rendere verificabile la veridicità dei dati riportati nelle loro ricerche e la loro originalità; cureranno altresì la completezza e chiarezza dell'informazione.

È fatto obbligo ai docenti di tenersi costantemente aggiornati, alla luce degli sviluppi della ricerca inerente il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e di renderne partecipi i colleghi, in spirito di leale cooperazione, nonché gli studenti e quanti altri ad essi si affidino per la loro formazione culturale.

Art. 8

Doveri dei docenti inerenti allo svolgimento di ulteriori attività istituzionali

È fatto obbligo ai docenti di esercitare col massimo scrupolo ed impegno ogni funzione di carattere istituzionale diversa da quelle di cui agli articoli precedenti. In particolare, si richiede un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture cui i docenti appartengono, in spirito di servizio e di fedeltà verso la istituzione universitaria. Eccezionali assenze potranno avere luogo unicamente dietro adeguata motivazione. I responsabili delle strutture si prodigheranno con ogni mezzo loro offerto al fine di evitare ogni fatto,

atto o comportamento che possa comunque pregiudicare il regolare e proficuo funzionamento delle strutture stesse.

Art. 9 ***Conflitto d'interessi***

L'operatore, specie se appartenente al corpo docente e al personale tecnico-amministrativo, si astiene dal porre in essere atti o comportamenti che determinino una situazione di oggettiva incompatibilità tra l'interesse privato dell'operatore stesso e quello della istituzione universitaria.

Si considera privato anche l'interesse non specificamente o esclusivamente proprio dell'operatore bensì di un soggetto a quest'ultimo legato da un rapporto di coniugio, convivenza o relazione personale, parentela o affinità entro il quarto grado. Presenta altresì carattere privato, ai sensi e per gli effetti del presente codice, l'interesse di cui è portatrice una persona fisica o giuridica con cui l'operatore intrattenga rapporti di carattere professionale ovvero l'interesse di una società commerciale di cui l'operatore sia socio.

In particolare, è fatto divieto di partecipare a trattative o stipulare contratti, in nome e per conto dell'Università, aventi per controparte un socio in affari dell'operatore ovvero un soggetto al quale l'operatore stesso sia legato da uno dei rapporti di cui al secondo comma dell'art. 3 del presente codice. In tal caso, l'operatore chiederà di essere sostituito nello svolgimento delle attività suddette, dandone adeguata motivazione. L'operatore è altresì tenuto a dare tempestiva informazione della sopravvenienza di una causa di conflitto d'interessi, chiedendo parimenti di essere sostituito ed astenendosi nel frattempo dal compimento di qualsiasi atto incompatibile con la funzione che è chiamato ad esercitare.

Art. 10 ***Dovere di riservatezza***

Gli operatori sono tenuti a mantenere il riserbo circa le notizie di cui vengano a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività cui sono preposti, a salvaguardia del diritto alla riservatezza di coloro che si trovino in rapporto, anche occasionale, con gli operatori stessi. In particolare, è fatto divieto di rivelare dati o informazioni riservate di cui gli operatori siano a conoscenza in occasione della partecipazione alle attività degli organi accademici. È fatto, tuttavia, obbligo agli operatori di portare a conoscenza degli organi di governo dell'Università e dei responsabili delle strutture presso le quali operano ogni fatto, atto o comportamento posto in essere in violazione di norme di leggi o regolamenti ovvero dei canoni del presente codice.

Art. 11 ***Utilizzo di strutture, beni e risorse, nonché del logo dell'Università***

Gli operatori sono tenuti ad utilizzare le strutture cui sono assegnati, i beni ed i materiali in genere di cui dispongono e le risorse finanziarie di cui sono dotati con estrema cura, oculatezza e diligenza, assumendosi la responsabilità dell'uso stesso, in conformità con la naturale destinazione delle strutture, dei beni e delle risorse suddetti. In particolare, è fatto divieto di utilizzare le strutture, i beni e le risorse in parola a fini diversi da quelli istituzionali.

Gli operatori sono altresì tenuti ad astenersi dal fare un uso improprio del logo dell'Università, coinvolgendo l'Università in iniziative ed attività in genere, di carattere personale e non, comunque non coerenti con la natura e gli scopi istituzionali dell'Università stessa.

Nessuno può dichiarare di esprimere il punto di vista dell'Università senza che sia stato a ciò autorizzato dagli organi di governo dell'Università stessa o dalle strutture di cui quest'ultima si compone, di cui spenda il nome.

Art. 12 *Doveri degli studenti*

È fatto obbligo agli studenti di partecipare con assiduità ed impegno alle attività didattiche volte alla loro formazione culturale, tenendo un comportamento costantemente ispirato al rispetto verso gli altri operatori e al decoro dell'istituzione cui essi appartengono.

Docenti e personale tecnico-amministrativo sono chiamati a fare quanto è nelle loro possibilità perché gli studenti, sin dal momento della loro iscrizione all'Università, sentano l'orgoglio dell'appartenenza ad una istituzione costituita per il loro servizio.

Agli studenti è fatto obbligo di avere cura delle strutture presso le quali svolgono il loro impegno di studio, nonché di conformare a lealtà e correttezza ogni loro comportamento in seno alla comunità universitaria, rendendo testimonianza costante e visibile dell'orgoglio di appartenervi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto richiamato nell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 13 *Doveri della istituzione universitaria e dei suoi organi di governo*

Gli organi di governo dell'Università e delle strutture in cui questa si articola informano i loro indirizzi, atti e comportamenti in genere ai principi ed ai canoni del presente codice. Essi per primi sono chiamati a rendere quotidiana testimonianza e a dare esempio di agire ispirato ad etica, dando limpida rappresentazione, sia all'interno che all'esterno, dell'Università quale ente moralmente sano.

Nei limiti delle risorse disponibili e conformemente ai compiti istituzionali che le sono demandati, l'Università coopera lealmente con le altre istituzioni presenti nel territorio, al servizio della collettività, ispirandosi ai principi di giustizia e solidarietà sociale.

Art. 14 *Commissione di garanzia*

Sulla osservanza dei principi ispiratori e dei canoni del presente codice vigila una Commissione di garanzia, composta da cinque membri, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un assistente ordinario o ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, un rappresentante degli studenti. La Commissione è eletta dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, e dura in carica per due anni solari. Il mandato dei componenti la Commissione non è immediatamente rinnovabile; può essere rinnovato solo dopo che siano trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente mandato.

La Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente. Quest'ultimo designa, non più tardi di trenta giorni dal suo insediamento, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di motivata assenza o impedimento.

È fatto obbligo ai componenti la Commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena, scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità.

La Commissione delibera di norma in composizione plenaria; può, tuttavia, ugualmente pronunciarsi sulle questioni che le sono sottoposte a condizione che siano presenti almeno quattro dei suoi componenti, tra i quali di necessità il Presidente o il Vicepresidente. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti. È fatto obbligo di astensione al commissario legato da rapporti di cui all'art. 3, secondo comma, del presente Codice a persone nei cui riguardi la Commissione sia chiamata a pronunciarsi.

La Commissione ha il compito di esaminare ed istruire le istanze ad essa presentate da parte di qualsiasi operatore, con le quali sia rappresentata la inosservanza dei canoni del presente codice ed ogni genere di fatto, atto o comportamento da esso discosto, ad eccezione dei fatti di cui sia investito il Consulente di fiducia, *ex art. 5, commi 4 e 5 del presente Codice.*

La Commissione può prendere in considerazione unicamente le istanze che diano una dettagliata e motivata descrizione dei fatti, atti o comportamenti suddetti e che siano dotate di sottoscrizione tale da consentire il riconoscimento dell'istante. Gli anonimi o le istanze la cui sottoscrizione non sia riconoscibile sono immediatamente cestinate. Sono ugualmente considerate inammissibili quelle che non offrano gli elementi minimi di conoscenza per avere una chiara rappresentazione dei fatti, atti o comportamenti denunciati.

Le istanze riferite ad atti o comportamenti di un componente la Commissione che si suppongano irrispettosi del presente codice sono valutate con carattere di priorità sopra ogni altra e con la doverosa astensione del componente stesso. Quest'ultimo si asterrà altresì dall'esercitare qualsivoglia forma di influenza, anche indiretta, sull'operato della Commissione. Nel caso che sia riconosciuta, con l'osservanza della procedura stabilita nel presente articolo, una pur minima responsabilità del componente la Commissione circa i fatti addebitatigli, questi decade immediatamente dalla Commissione e dovrà essere sollecitamente sostituito in applicazione delle regole previste per la elezione della Commissione stessa. Il sostituto subentra nell'ufficio per il tempo restante del mandato e non può essere immediatamente rieletto; il sostituto non potrà più essere chiamato a far parte della Commissione.

La Commissione può altresì agire d'ufficio, ove venga a conoscenza di fatti, atti o comportamenti non rispettosi dei principi ispiratori e dei canoni del presente codice.

La Commissione ha facoltà di convocare presso di sé l'operatore e il soggetto dallo stesso presuntivamente offeso, sia separatamente che congiuntamente, in relazione alle circostanze e nel rispetto della dignità delle persone, nonché del diritto di ciascuno alla riservatezza. Può fissare un termine congruo, comunque non superiore a trenta giorni, perché i soggetti interessati forniscano la documentazione necessaria a dare contezza del loro operato ovvero integrino quella già esibita.

La Commissione si pronunzia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'istruttoria del caso, facendosi cura di tentare una composizione amichevole e bonaria tra i soggetti interessati; ove ciò si dimostri impossibile, la Commissione, valutate scrupolosamente le circostanze, ne riferisce sollecitamente al Rettore, per la eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora il Rettore ritenga di dover investire il Senato Accademico della valutazione del caso, quest'ultimo sarà trattato nella prima seduta utile e con carattere di priorità sopra ogni altro argomento. Alla seduta stessa potrà essere invitato a partecipare il Presidente della Commissione di garanzia o, in sua assenza, il Vicepresidente e, ove ritenuto opportuno, anche i soggetti interessati.

Il Presidente della Commissione redige sia alla scadenza del primo anno di mandato che alla cessazione dello stesso una relazione dettagliata sull'attività svolta, cui è data la massima pubblicità possibile, anche attraverso la pagina web dell'Università.

Con le stesse forme possono essere resi noti i casi, man mano che siano fatti oggetto di trattazione, giudicati dalla Commissione, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi

componenti, di maggiore interesse, omettendo – laddove ritenuto opportuno in relazione alle circostanze – i nominativi dei soggetti dagli stessi riguardati, al fine di un'adeguata informazione circa la natura dei fatti, atti o comportamenti irrispettosi del presente codice, a beneficio della comunità universitaria.

La Commissione può dare parere agli organi di governo dell'Ateneo ovvero sollecitare questi ultimi ad adottare ogni iniziativa volta a rendere ancora più salde ed efficaci le garanzie dei principi e dei canoni del presente codice. Può altresì sollecitare l'adozione di modifiche o integrazioni di quest'ultimo, al fine di rendere ancora più espliciti ed incisivi i principi e canoni stessi.

L'ufficio di componente la Commissione è gratuito; nessuna forma di compenso, anche non in denaro, è per esso dovuta. Unico titolo di gratificazione per i componenti la Commissione stessa è di essere custodi e garanti del patrimonio etico della comunità universitaria.

L'amministrazione universitaria mette a disposizione della Commissione i locali, i beni e le risorse richiesti per l'espletamento dei compiti ad essa spettanti, nonché almeno una unità di personale a sostegno dell'esercizio degli stessi. Il personale suddetto è tenuto, al pari dei componenti la Commissione, al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui venga a conoscenza in occasione dell'attività svolta. Funge da segretario verbalizzante dei lavori della Commissione e custodisce il registro in cui sono annotate le istanze ricevute, quelle prese in esame ed ogni altra notizia utile all'esercizio delle funzioni della Commissione.

Ulteriori regole relative all'organizzazione e all'attività della Commissione possono essere stabilite da apposito regolamento, predisposto dalla Commissione stessa e sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Art. 15

Sanzioni

Il Senato Accademico, qualora convenga con la Commissione di garanzia circa la fondatezza delle istanze con le quali si denunci la violazione del presente codice, delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le sanzioni da comminare nei riguardi dell'operatore responsabile della violazione stessa. Queste potranno consistere, in ragione delle circostanze, in un richiamo riservato ovvero in un richiamo pubblico. È fatta comunque salva l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente codice, nonché – se la natura dei fatti, atti o comportamenti lo richieda – la denuncia all'autorità giudiziaria, l'informazione al Collegio di disciplina del CUN, il deferimento alla Commissione di disciplina di Ateneo.

Dei richiami e delle iniziative o provvedimenti suddetti è data notizia ai soggetti interessati, nonché la più ampia pubblicità possibile, anche a mezzo della pagina web di Ateneo. Qualora il richiamo sia riservato, è omessa la indicazione dei nomi dei soggetti interessati.

Si considera condizione aggravante della responsabilità dell'operatore l'adozione di comportamenti continuati o reiterati in violazione del presente codice. Qualora l'operatore stesso dovesse perseverare nell'adozione dei comportamenti stessi, l'Università ricorrerà ad ogni mezzo legale per determinarne la cessazione, oltre a comminare le più severe misure sanzionatorie di ordine disciplinare a carico dell'operatore.

Art. 16

Natura del codice

Il presente codice non si sostituisce bensì si aggiunge alle leggi e ai regolamenti, nonché allo statuto dell'Università ed alle restanti fonti di autonomia.

Lo scrupoloso rispetto delle leggi e degli atti normativi in genere, oltre che giuridicamente doveroso, si considera esso stesso rispondente ad etica pubblica.

L'osservanza del presente codice è demandata al senso di fedeltà alla istituzione universitaria, all'onore, alla lealtà e correttezza di quanti operano in seno alla comunità universitaria.

Art. 17

Approvazione e pubblicità del codice

Il presente codice è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, ed è emanato con decreto del Rettore. Può essere modificato solo in modo espresso, con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentita la Commissione di cui all'art. 14.

Al codice è data la massima pubblicità possibile, sotto ogni forma. È reso costantemente visibile nella pagina web dell'Università ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.